

## Ambiente

### Tutela dei diritti umani e lotta al cambiamento climatico: il caso *Torres Strait Islanders* dinanzi al Comitato dei diritti umani

*Sommario:* 1. Introduzione: il *rights turn* nel contenzioso in materia di cambiamento climatico – 2. La decisione del Comitato nel caso *Torres Strait Islanders* – 3. L'interpretazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici alla luce dell'Accordo di Parigi: criticità e conseguenze – 4. Il silenzio del Comitato sulle misure di mitigazione – 5. Conclusioni

1. In data 21 luglio 2022, il Comitato dei diritti umani dell'ONU si è pronunciato sul caso *Torres Strait Islanders* adottando una decisione di portata storica. Per la prima volta, infatti, un organo internazionale (quasi) giudiziario ha ritenuto uno Stato responsabile della violazione di diritti umani fondamentali in ragione della mancata adozione di soddisfacenti misure nazionali di lotta al cambiamento climatico.



(Comitato dei diritti umani, *Daniel Billy e al. c. Australia*, Communication No. 3624/2019, Views del 21 luglio 2022 adopted by the Committee under article 5(4) of the Optional Protocol, UN Doc. CCPR/C/135/D/3624/2019 del 18 settembre 2023)  
([www.ohchr.org/en/ohchr\\_homepage](http://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage))

Che il fenomeno del cambiamento climatico antropogenico, ossia l'innalzamento della temperatura atmosferica derivante dall'emissione di gas serra, abbia un impatto dannoso sulla vita degli ecosistemi terrestri e dei loro abitanti, esseri umani compresi, è oggetto di evidenze scientifiche incontrovertibili (L. Rajamani, "Human Rights in the Climate Change Regime", in *The Human Right to a Healthy Environment*, J.H. Knox, R. Pejan (eds), Cambridge, 2018, p. 236 ss.; D. Bodansky, J. Brunée, L. Rajamani (eds), *International Climate Change Law*, Oxford, 2017, p. 301). La stretta dipendenza tra l'innalzamento delle temperature e il godimento dei diritti umani fondamentali, primo tra tutti il diritto alla vita, è stata peraltro riconosciuta dagli organi di vertice dell'ONU a più riprese (un catalogo completo dei riferimenti è reperibile in Center for International Environmental Law (CIEL) (ed.), *State's Human Rights Obligations in the Context of Climate Change*, 2020, disponibile su [www.ciel.org](http://www.ciel.org), p. 14 ss.). Dopo il fallimentare tentativo di codificazione condotto nel 1994 da Fatma Ksentini, all'epoca *Special Rapporteur* su diritti umani e ambiente (Consiglio economico e sociale, *Draft Principles on Human Rights and the Environment*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9, Annex I del 6 luglio 1994), con la Risoluzione 7/23 del 2008 il Consiglio dei diritti umani ha riconosciuto per la prima volta che «the climate change poses an immediate and far-reaching threat to peoples and communities around the world and has implications for the full enjoyment of human rights» (Consiglio dei diritti umani, *Resolution 7/23, Human Rights and Climate Change*, UN Doc. A/HRC/RES/7/23 del 28 marzo 2008), posizione ribadita l'anno successivo nella Risoluzione 10/4, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili di individui, tra cui minori, persone affette da disabilità e popolazioni indigene (Consiglio dei diritti umani, *Resolution 10/4, Human Rights and Climate Change*, UN Doc. A/HRC/RES/10/4 del 25 mar-

zo 2009). Più recentemente, nel 2016, John Knox, *Special Rapporteur* in materia di sostenibilità ambientale, ha fatto un significativo passo avanti affermando che «the foreseeable adverse effects of climate change on the enjoyment of human rights give rise to duties of States to take actions to protect against those effects» (Consiglio dei diritti umani, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, health and sustainable environment*, UN Doc. A/HRC/31/52 del 1 febbraio 2016, par. 33). Un simile ragionamento è stato poi riproposto dal Comitato dei diritti umani nel *General Comment No. 36* del 2019, in cui il corretto adempimento dell'obbligo di tutela del diritto alla vita viene fatto dipendere, tra l'altro, dalla protezione dell'ambiente contro il cambiamento climatico, causato tanto da autorità pubbliche quanto da entità private (Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 36*, UN Doc. CCPR/C/GC/36 del 3 settembre 2019, par. 62).

Nell'ultimo decennio, la relazione tra cambiamento climatico e diritti umani è stata particolarmente valorizzata all'interno dei sistemi giuridici nazionali, tanto che vi è chi in dottrina ha parlato di un vero e proprio *rights turn* in rapporto al ruolo strategico che i diritti umani hanno acquisito nella censura delle politiche nazionali che contribuiscono al surriscaldamento terrestre, determinando talvolta la condanna dello Stato anche per condotte di per sé pienamente compatibili con gli obblighi internazionali in materia ambientale (J. Peel, H.M. Osofsky, "A Rights Turn in Climate Change Litigation?", in *Transnational Environmental Law* 2018, p. 37 ss.). Un primo esempio è offerto dalla sentenza *Leghari*, con cui, nel 2015, la Alta Corte di Lahore ha condannato il governo pakistano per la mancata tempestiva esecuzione della National Climate Change Policy del 2012, risultante in una lesione dei diritti costituzionali del ricorrente, ossia il diritto alla vita, alla dignità e alla proprietà (Alta Corte di Lahore, *Ashgar Leghari c. Federation of Pakistan*, causa n. 25501/2015, ordinanza del 4 aprile 2015). Sempre sulla base di un conflitto, questa volta intertemporale, con i diritti umani fondamentali codificati dalla Costituzione, nel 2021 la Corte costituzionale federale tedesca ha sancito l'incostituzionalità della legge interna di protezione climatica, che fissava l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 55% entro il 2030 (Corte costituzionale federale tedesca, sentenza del 24 marzo 2021, BVerfG, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20). In particolare, esclusa la violazione degli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita, del diritto all'integrità fisica e del diritto alla proprietà, la Corte ha ritenuto la legge tedesca incompatibile con i «diritti alle libertà» delle future generazioni nella misura in cui il livello di emissioni veniva determinato esclusivamente fino al 2030, omettendo per contro qualunque indicazione in relazione al periodo successivo, in contrasto con il principio di proporzionalità nella restrizione dei diritti fondamentali (G. Winter, "The Intergenerational Effect of Fundamental Rights: A Contribution of the German Federal Constitutional Court to Climate Protection", in *Journal of Environmental Law* 2022, p. 209 ss., pp. 213-214). Da ultimo, menzione particolare deve essere riservata al caso *Urgenda*, deciso in ultima istanza dalla Corte Suprema olandese nel 2019 (Corte Suprema dei Paesi Bassi, *The State of the Netherlands c. Stichting Urgenda*, causa n. 19/00135, sentenza del 20 dicembre 2019). Superando la pronuncia resa dalla Corte distrettuale de L'Aia, infatti, la Corte Suprema ha ritenuto applicabile la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) al caso di specie, ricavando dagli articoli 2 e 8 un obbligo statale di contrasto ai pericoli derivanti dal cambiamento climatico, obbligo che il Governo olandese si ritiene abbia violato, data l'inadeguatezza delle misure di riduzione delle emissioni di gas serra da questo disposte (sul caso anche E. Corcione, "Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta", in *Diritti umani e diritto internazionale* 2019, p. 197 ss.).

Non sono mancati, in passato, tentativi di inaugurare un *rights turn* anche sul piano internazionale, in particolare attraverso il ricorso ai sistemi regionali di tutela dei diritti umani. Tali sforzi, tuttavia, si sono finora rivelati infruttuosi. Nel 2005, Sheila Watt-Cloutier, con il supporto dell'Inuit Circumpolar Conference e in rappresentanza delle popolazioni Inuit canadesi e statunitensi, ha presentato alla Commissione interamericana dei diritti umani un ricorso contro gli Stati Uniti, accusati di aver provocato, attraverso una politica di incontrollate emissioni di gas serra, irreparabili danni all'ecosistema artico e ai suoi abitanti. Il ricorso è stato sbrigativamente respinto dalla Commissione per carenza di informazioni (Commissione interamericana dei diritti umani, *Sheila Watt-Cloutier e al. c. USA*, ricorso n. P-1413-05, decisione del 16 novembre 2006), senza affrontare il tema dell'esistenza di una violazione della Convenzione americana dei diritti umani e dell'eventuale responsabilità statunitense (sul caso H.M. Osofsky, "Complexities of Addressing the Impacts of Climate Change on Indigenous Peoples through International Law Petitions: a Case Study of the Inuit Petition to the Inter-American Commission on Human Rights", in *Climate Change and Indigenous Peoples*, R.S. Abate, E.A. Kronk Warner (eds), Cheltenham, 2013, p. 313 ss.). Ancora pendente risulta invece il ricorso presentato nel 2013, sempre alla Commissione interamericana, dalla popolazione indigena degli Athabaskan e avente a oggetto l'inadeguatezza del regime giuridico di sfruttamento del carbone del Canada e il risultante impatto dannoso sull'ambiente artico. Da ultimo, sorte negativa è toccata anche al caso *Sacchi*, deciso nel 2021 dal Comitato dei diritti del fanciullo. Il ricorso presentato da Greta Thunberg e altri quindici minori contro Argentina, Belize, Francia, Germania e Turchia è stato infatti dichiarato inammissibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni, motivo per cui il Comitato non ha avuto occasione di pronunciarsi sulla presunta violazione dei diritti alla vita (art. 6), alla salute (art. 24), all'identità culturale (art. 30) e alla protezione del supremo interesse del minore (art. 3), derivante, secondo i ricorrenti, dalle politiche nazionali di riduzione delle emissioni degli Stati citati in giudizio, reputate eccessivamente tiepide (Comitato dei diritti del fanciullo, *Sacchi e al. c. Argentina, Communication No. 104/2019*, decisione del 22 settembre 2021, UN Doc. CRC/C/88/D/104/2019 del 8 ottobre 2021).

Date tali premesse, appare evidente la carica innovativa della pronuncia resa dal Comitato dei diritti umani nel caso *Torres Strait Islanders*, a mezzo del quale la commissione tra diritti umani e cambiamento climatico ha ottenuto un formale riconoscimento anche nell'ambito del contenzioso internazionale, superando un certo scetticismo dottrinale (F. Thornton, "The Absurdity of Relying on Human Rights Law to Go After the Emitters", in *Debating Climate Law*, B. Mayer, A. Zahar (eds), Cambridge, 2021, p. 159 ss.; A. Boyle, "Human Rights and the Environment: Where Next?", in *European Journal of International Law* 2012, p. 613 ss., p. 641). Una volta dunque analizzato il contenuto della decisione (paragrafo 2), il presente contributo si propone di metterne in luce alcuni aspetti maggiormente significativi e, al tempo stesso, controversi. In primo luogo, verrà presa in esame l'interpretazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici alla luce dell'Accordo di Parigi e le ripercussioni che potrebbero derivarne in materia di obblighi positivi di tutela dei diritti umani (paragrafo 3). In secondo luogo, ci si soffermerà sull'assenza di qualsiasi riferimento alle misure di mitigazione all'interno dell'accertamento sul merito condotto dal Comitato, spiegabile, con tutta probabilità, alla luce del delicato tema della responsabilità collettiva (paragrafo 4). Seguiranno le conclusioni (paragrafo 5).

2. Nel 2019, otto cittadini australiani, appartenenti alla popolazione indigena stanziata sulle isole dello Stretto di Torres, hanno presentato al Comitato dei diritti umani un ri-

corso individuale ai sensi del Protocollo opzionale del Patto sui diritti civili e politici, accusando l'Australia della violazione degli art. 2, 6, 17 e 27 del Patto, con l'aggiunta della violazione dell'art. 24, fatta valere in rappresentanza di sei minori.

Stando alle allegazioni dei ricorrenti, l'Australia non avrebbe adottato misure sufficientemente incisive per contrastare il cambiamento climatico né per attenuare le gravi ripercussioni da questo generate sulla vita biologica, familiare e culturale della popolazione indigena. In particolare, il ricorso ha evidenziato come lo Stretto di Torres, sito tra la penisola di York e la Papua Nuova Guinea, sia attualmente occupato da 274 isole, 14 delle quali abitate e dotate di una conformazione geologica peculiare, dato il litorale di poco sopraelevato sul livello del mare. Negli ultimi anni, l'innalzamento del livello degli oceani ha provocato l'inabissamento di una porzione delle coste, mentre i territori rimasti in superficie sono stati esposti a frequenti inondazioni di acqua salata che, oltre a distruggere abitazioni, coltivazioni e luoghi di culto, hanno determinato l'acidificazione del terreno, divenuto ormai infertile. A ciò si aggiunge che, sempre in conseguenza del cambiamento climatico, la stagione dei monsoni ha subito una profonda alterazione, determinando a sua volta uno stravolgimento dell'impianto produttivo locale, profondamente legato alle risorse naturali, nonché delle tradizioni culturali e religiose della popolazione. Altrettanto incisivo è poi stato l'innalzamento della temperatura degli oceani, responsabile della progressiva distruzione della barriera corallina e, più in generale, del mutamento dell'ecosistema marino su cui si fonda il sostentamento degli abitanti dello Stretto.

In via preliminare, il Comitato si è pronunciato sull'ammissibilità del ricorso, affrontando tuttavia solo una parte delle obiezioni sollevate dall'Australia. Una volta accertata l'assenza di procedimenti pendenti sulla medesima questione, l'attenzione si è concentrata sul previo esaurimento dei ricorsi interni, condizione prescritta dall'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo opzionale e considerata soddisfatta a causa dell'assenza all'interno dello Stato convenuto di rimedi efficaci per la tutela dei diritti lesi. A giustificazione di tale conclusione il Comitato ha fatto implicito riferimento alla sentenza *Graham Barclay Oyster c. Ryan* del 2002, in cui l'Alta Corte dell'Australia aveva escluso l'esistenza in capo agli organi di Stato di un obbligo di tutela dei cittadini (*duty of care*) per la mancata regolamentazione dei danni ambientali, desumendo da quest'ultima l'indisponibilità del sistema giudiziario australiano a offrire un rimedio efficace ai ricorrenti (Comitato dei diritti umani, *Daniel Billy e al. c. Australia, Communication No. 3624/2019, Views* del 21 luglio 2022, par. 7.3, UN Doc. CCPR/C/135/D/3624/2019 del 18 settembre 2023). Altrettanto soddisfatta è, a parere del Comitato, la condizione di ammissibilità fissata dall'art. 1 del Protocollo opzionale sulla scorta di un'interpretazione ampia del concetto di vittima, inclusivo di tutti coloro per i quali il rischio di una violazione dei propri diritti sia «more than a theoretical possibility» (ivi, par. 7.9).

Più sfuggente risulta invece la posizione del Comitato con riguardo alle altre obiezioni avanzate dallo Stato convenuto, ossia l'impossibilità di imputare direttamente all'Australia le conseguenze derivanti da un fenomeno globale, quale il cambiamento climatico, e il superamento della competenza *ratione materiae* a causa del coinvolgimento nell'esame giudiziale di materie estranee al Patto, quali l'osservanza dell'Accordo di Parigi e, più in generale, degli obblighi internazionali di lotta al cambiamento climatico. Quanto al primo aspetto, il Comitato si è limitato a circoscrivere l'oggetto del ricorso alla violazione dei diritti umani derivante dall'omissione, da parte dello Stato australiano, di adeguate misure di mitigazione e di adattamento, senza entrare nel merito del rapporto causale esistente tra tali misure, il cambiamento climatico e il verificarsi del fatto dannoso (ivi, par. 7.6-7.8), profilo che sarà più dettagliatamente preso in esame al paragrafo 4 del

presente lavoro. Quanto invece al secondo aspetto, la carenza di giurisdizione *ratione materiae* è stata sbrigativamente esclusa facendo leva sul fatto che le norme internazionali in materia di cambiamento climatico fossero state invocate non a fini applicativi, ma esclusivamente a fini interpretativi (ivi, par. 7.5), questione poi rinviata al merito, come meglio si vedrà nel paragrafo 3. Alla luce di quanto detto, il Comitato ha accertato l'ammissibilità del ricorso presentato dagli indigeni dello Stretto di Torres, con la sola eccezione dell'art. 2 – contenente un generale obbligo di protezione e divieto di discriminazione – la cui invocazione è stata considerata superflua essendo la violazione dei singoli diritti già oggetto del contendere (ivi, par. 7.4).

Per quanto concerne il merito, la decisione ha affrontato separatamente i soli art. 6, 17 e 27, ritenendo invece riassorbito l'accertamento di una possibile violazione dell'art. 24 del Patto, dato l'esito parzialmente positivo dell'esame compiuto in relazione alle precedenti fattispecie (ivi, par. 10). In particolare, la violazione del diritto alla vita di cui all'art. 6 è stata esclusa sulla base della mancata imminenza del danno (ivi, par. 8.7-8.8), nonostante l'astratta ammissione da parte del Comitato che «environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life» (ivi, par. 8.3). Tale conclusione non ha mancato di sollevare critiche a livello dottrinale (M. Feria-Tinta, "Torres Strait Islanders: United Nations Human Rights Committee Delivers Ground-Breaking Decision on Climate Change Impacts on Human Rights", in *EJIL: Talk!* del 27 settembre 2022, disponibile su [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org)), oltre ad aver provocato un certo contrasto anche all'interno dello stesso Comitato, come si evince dal parere congiunto parzialmente dissenziente di tre membri (Comitato dei diritti umani, *Daniel Billy e al. c. Australia*, cit., Annex V, *Joint Opinion by Committee Members Arif Bulkan, Marcia V.J. Kran and Vasilka Sancin*). Al contrario, le misure di adattamento predisposte dal governo australiano sono state considerate dal Comitato tardive e insufficienti a preservare le terre ancestrali degli indigeni dello Stretto di Torres. La conseguente compromissione delle abitazioni, delle risorse alimentari, dei luoghi di culto e più in generale dello stile di vita della popolazione, imprescindibilmente dipendenti dalle terre abitate, è stata dunque considerata idonea a integrare una violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 17 del Patto (Comitato dei diritti umani, *Daniel Billy e al. c. Australia*, cit., par. 8.12), nonché dell'identità culturale della minoranza indigena, protetta dall'art. 27 del Patto (ivi, par. 8.14).

3. Una riflessione particolare merita il tema dell'interpretazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici ai sensi degli obblighi internazionali di contenimento del surriscaldamento terrestre, *in primis* quelli codificati dall'Accordo di Parigi del 2015, il più recente dei trattati adottati nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992.

Nel sollevare un'obiezione alla competenza *ratione materiae* del Comitato, l'Australia ha apertamente contestato l'opportunità di condurre tale interpretazione, ritenuta confliggente con i criteri di interpretazione sistematica codificati dall'art. 31, comma 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Lo Stato convenuto ha evidenziato in particolare due criticità, ritenute di portata determinante. In primo luogo, l'Accordo di Parigi e il Patto sui diritti civili e politici «have different aims and scopes» (ivi, par. 4.1). In secondo luogo, non vi è corrispondenza tra le parti dei due trattati dal momento che ben sedici Stati aderenti all'Accordo di Parigi non hanno mai ratificato il Patto del 1966. Sorprendentemente, la questione non ha trovato un chiarimento espresso all'interno della decisione. Dopo il preliminare rinvio alla fase di merito, infatti, il Comitato non è più tornato sul tema. Ciononostante, una certa apertura nei confronti dell'interpretazione sistematica proposta

dai ricorrenti sembra evidente. Nell'affrontare l'ammissibilità del ricorso, infatti, il Comitato ha incluso sia le misure di adattamento che quelle di mitigazione tra gli obblighi positivi di protezione dei diritti tutelati dal Patto (ivi, par. 7.7-7.8). Linea poi seguita anche nel merito, dove a determinare la responsabilità dell'Australia per la violazione del diritto alla vita familiare e all'identità culturale della popolazione indigena è stata la mancata adozione di adeguate misure di adattamento. Di fatto, dunque, pur evitando accuratamente di menzionare l'Accordo di Parigi, il Comitato sembra aver promosso una lettura del Patto sui diritti civili e politici alla luce di detto trattato, il quale individua proprio nelle misure di adattamento e mitigazione gli strumenti principali di lotta al cambiamento climatico (D. Bodansky, J. Brunée, L. Rajamani (eds), *International Climate Change Law*, cit., p. 231 ss.).

Quanto al silenzio sulla questione dell'interpretazione sistematica, esso è presumibilmente da imputarsi alla volontà del Comitato di non prendere posizione nel dibattito che da lungo tempo divide la dottrina in merito alla corretta lettura della norma. Come noto, infatti, nell'ammettere l'interpretazione alla luce delle norme di diritto internazionale «applicable in the relations between the parties», l'art. 31(3)(c) della Convenzione di Vienna non chiarisce se si debba avere riguardo alle sole parti della controversia (J. Pauwelyn, *Conflict of Norms in Public International Law*, Cambridge, 2007, pp. 261-263; D. French, "Treaty Interpretation and the Incorporation of Extraneous Legal Rules", in *International and Comparative Law Quarterly* 2006, p. 281 ss., p. 307) o se, più restrittivamente, tutte le parti del trattato da interpretare debbano al contempo risultare parti del trattato utilizzato a fini interpretativi (U. Linderfalk, "Who Are 'the Parties'? Article 31, Paragraph 3(c) of the 1969 Vienna Convention and the 'Principle of Systemic Integration' Revisited", in *Netherlands International Law Review* 2008, p. 343 ss.; C. McLachlan, "The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention", in *International and Comparative Law Quarterly* 2005, p. 279 ss., pp. 315 ss.). Sul fronte giurisprudenziale, l'adozione dell'approccio restrittivo si è ormai consolidata nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (Organizzazione mondiale del commercio, rapporto del panel *European Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products*, WT/DS291-2-3/R del 29 settembre 2006, par. 7.68). Diversamente, le corti regionali di tutela dei diritti umani sembrano propendere per un approccio più elastico, facendo ricorso all'interpretazione sistematica a prescindere dalla perfetta identità tra le parti dei trattati presi in esame (*ex multis*, Corte europea dei diritti umani, *Tătar c. Romania*, ricorso n. 97021/01, sentenza del 27 gennaio 2009, par. 118). Tale tendenza, del resto, pur avendo sollevato alcune perplessità in dottrina (A. Rachovitsa, "The Principle of Systemic Integration in Human Rights Law", in *International and Comparative Law Quarterly* 2017, p. 557 ss.), sembra coerente con l'esigenza di assicurare che le norme sui diritti umani siano in grado di rispondere in modo efficace all'evolversi nel tempo dei fattori di rischio.

Avendo riguardo alle conseguenze derivanti dalla decisione del Comitato, la più rilevante è senza dubbio da individuarsi nell'impatto che l'interpretazione sistematica determina sul contenuto dell'obbligo statale di «ensure to all individuals [...] the rights recognized in the present Covenant», di cui all'art. 2 del Patto. Facendo propria la tradizionale tripartizione degli obblighi statali in materia di diritti umani proposta da Shue (H. Shue, *Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy*, Princeton, 1996, p. 54 ss.), è possibile sostenere che il dovere di *ensure* racchiuda in sé un contenuto duplice, integrando un generale dovere di protezione degli individui da lesioni ai propri diritti provocate da entità private, unitamente a un dovere di realizzazione dei suddetti diritti attraverso la creazione di strutture e risorse adeguate al godimento individuale (Comitato

per i diritti umani, *General Comment No. 31. The Nature of General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/add.13 del 26 maggio 2004, par. 8). Ad assumere rilievo nel caso di specie è l'obbligo di proteggere gli individui, pacificamente ascrivibile alla categoria degli obblighi di prevenzione (D. Shelton, A. Gould, "Positive and Negative Obligations", in *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*, D. Shelton (ed.), Oxford, 2013, p. 562 ss., p. 566), la cui osservanza esige dallo Stato la profusione di tutti gli sforzi necessari per preservare i diritti individuali, secondo lo standard di condotta della *due diligence* (T. Koivurova, K. Singh, "Due Diligence", in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, online edition, 2022).

Nonostante l'innata flessibilità della prescrizione di diligenza richiede l'adozione di misure di volta in volta differenziate a seconda dei rischi contingenti, nell'ultimo cinquantennio si è assistito a una progressiva oggettivizzazione – o proceduralizzazione – della *due diligence* (A. Ollino, *Due Diligence Obligations in International Law*, Cambridge, 2022, p. 109; S. Forlati, "L'object des différentes obligations primaires de diligence: prévention, cessation, répression...?", in *Le standard de due diligence et la responsabilité internationale*, S. Cassella (éd.), Paris, 2018, p. 39 ss.). Con sempre maggiore frequenza, infatti, le corti regionali dei diritti umani ricostruiscono interpretativamente una serie di obblighi positivi di condotta specifica a partire dal più generale dovere di proteggere i diritti fondamentali (L. Lavrysen, "Positive Obligations in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights", in *Inter-American and Human Rights Journal* 2014, p. 94 ss.; A. Mowbray, *The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford, 2004). Detti obblighi di condotta specifica sono contraddistinti da un contenuto fortemente differenziato, che può variare dall'obbligo di dotarsi di un sistema normativo e giudiziario adeguato, all'obbligo di prevenire lesioni derivanti da un particolare rischio grave e prevedibile, fino ad arrivare all'obbligo di svolgimento delle indagini nei casi di violazioni già perpetuate (M. Monnheimer, *Due Diligence Obligations in International Human Rights Law*, Cambridge, 2021, p. 56 ss.; R. Pisillo Mazzeschi, "Responsabilité de l'état pour violation des obligations positives relatives aux droits de l'homme", in *Recueil des Cours* 2008, p. 175 ss., p. 311 ss.). Elemento centrale è poi l'acquisizione da parte degli obblighi di condotta specifica di una rilevanza giuridica autonoma, tale per cui una loro violazione integra un illecito internazionale, talvolta a prescindere dal verificarsi di un evento dannoso in capo agli individui (H. Raspail, "Due diligence et droits de l'homme", in *Le standard de due diligence et la responsabilité internationale*, S. Cassella (éd.), cit., p. 107 ss., p. 132).

Letta in questo contesto, la decisione del Comitato appare ancora più significativa in quanto apre la strada all'individuazione di due nuovi obblighi positivi di condotta specifica, coincidenti con l'adozione di misure di adattamento e mitigazione che siano adeguate a fronteggiare i rischi generati dal cambiamento climatico. Se la tendenza giurisprudenziale si consolidasse, le convenzioni a tutela dei diritti umani finirebbero per rappresentare "il cavallo di Troia" attraverso cui l'impegno nella lotta al cambiamento climatico potrebbe assumere valore giuridico autonomo e vincolante (B. Mayer, "L'atténuation du changement climatique est-elle une obligation découlant des traités relatifs aux droits de l'homme?", in *Journal européen des droits de l'homme* 2022, p. 8 ss., p. 23). Una prospettiva di tal genere risulterebbe tuttavia incoerente con la volontà manifestata dagli Stati all'interno dell'Accordo di Parigi, il quale riconosce carattere vincolante solo a una serie limitata di prescrizioni, per giunta di carattere meramente procedurale (C. Voigt, "The Paris Agreement: What is the Standard of Conduct for Parties?", in *Questions of International Law, Zoom-in* 2016, p. 17 ss., disponibile su [www.qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org)). Sulla scorta del fal-

limento del Protocollo di Kyoto, infatti, al momento della redazione dell'Accordo di Parigi gli Stati si sono astenuti dal fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra che fosse trasversalmente vincolante, preferendo per contro assumere solo l'obbligo di preparare, comunicare e mantenere i *national determined contributions* (NDC), ossia obiettivi di riduzione discrezionalmente fissati a livello nazionale, salva ovviamente l'ambizione comune di contenere l'aumento delle temperature entro 1.5° celsius rispetto ai livelli pre-industriali. L'art. 4, comma 2, dell'Accordo prosegue poi stabilendo che gli Stati sono obbligati a «pursue the mitigation measures with the aim of achieving the objective of their NDC». Come univocamente riconosciuto dalla dottrina, dunque, in capo agli Stati non esiste un obbligo di 'implementare' le misure di mitigazione, ma solo di 'perseguirle', ossia di porre in essere sforzi adeguati a una loro adozione (D. Bodansky, "The Legal Character of the Paris Agreement", in *Review of the European Community & International Environmental Law* 2016, 142 ss., pp. 146-147). Disciplina analoga si applica poi alle misure di adattamento. L'art. 7 dell'Accordo dedica la gran parte del testo a illustrare la necessità e l'importanza delle misure di adattamento, salvo poi istituire, con il paragrafo 9, solo un obbligo di «engage in adaptation planning processes and the implementation of actions», obbligo la cui applicazione è per giunta indicata come meramente eventuale dalla formula «as appropriate». Alla luce di quanto osservato, sembra dunque che, per il tramite della pronuncia oggetto di analisi, il Comitato abbia promosso il superamento della disciplina dell'Accordo di Parigi, spingendosi, se non al di fuori, perlomeno al limite del perimetro della propria competenza *ratione materiae*.

4. Un altro aspetto piuttosto sorprendente della decisione *Torres Strait Islanders* risiede nel trattamento riservato alle misure di mitigazione. Come visto in precedenza, il Comitato ne fa menzione a più riprese da un punto di vista astratto, includendole, al pari delle misure di adattamento, tra gli obblighi positivi teoricamente vigenti in capo agli Stati in forza del Patto sui diritti civili e politici (Comitato dei diritti umani, *Daniel Billy e al. c. Australia*, cit., par. 7.8). Ciononostante, esse vengono completamente trascurate al momento di accertare la responsabilità australiana per la violazione del diritto alla vita familiare e all'identità culturale, responsabilità che si fonda esclusivamente sull'omessa adozione delle misure di adattamento (C. Voigt, "UNHRC is Turning up the Heat: Human Rights Violations Due to Inadequate Adaption Action to Climate Change", in *EJIL: Talk!* del 26 settembre 2022, disponibile su [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org)). Tale lacuna è stata evidenziata anche all'interno dello stesso Comitato. Non è un caso che Gentian Zyberi, nell'opinione individuale allegata alla decisione, abbia sostenuto l'opportunità di una maggiore valorizzazione delle misure di mitigazione, in modo particolare con riferimento ai diritti delle minoranze di cui all'art. 27 del Patto, dal momento che «it is mitigation measures which are aimed at addressing the root cause of the problem and not just remedy the effects» (Comitato dei diritti umani, *Daniel Billy e al. c. Australia*, cit., Annex IV, *Individual Opinion by Committee Member Gentian Zyberi*, par. 6).

Comprendere le ragioni che, con tutta probabilità, hanno guidato le scelte del Comitato non è difficile. Come sottolineato da Zyberi, le misure di mitigazione mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra al fine di ridimensionare e, auspicabilmente, invertire il fenomeno dell'innalzamento delle temperature che da decenni interessa l'intero pianeta. Le misure di adattamento intervengono, invece, sul piano degli effetti, essendo finalizzate a contenere le ripercussioni negative che il cambiamento climatico produce. Tale divergenza teorica si ripercuote anche sul piano pratico della responsabilità statale per violazione dell'obbligo di protezione dei diritti umani. Nel caso di mancata adozione di misure

di adattamento, infatti, è possibile individuare un rapporto causale diretto e autonomo tra la condotta omissiva di un singolo Stato e il danno patito dagli individui sottoposti alla sua giurisdizione, danno che un corretto adempimento dell'obbligo preventivo avrebbe evitato. Coerentemente con la linea giurisprudenziale consolidata in materia ambientale, dunque, lo Stato autore dell'omissione può considerarsi individualmente responsabile per l'intero danno, a prescindere dal fatto che abbia o meno contribuito a generare lo stato di pericolo (M. Feria-Tinta, "Climate Change Litigation in the European Court of Human Rights: Causation, Imminence and Other Key Underlying Notions", in *Europe of Rights and Liberties* 2021, p. 52 ss., p. 61). Per contro, quando si discuta di mancata o insufficiente adozione di misure di mitigazione, a determinare la lesione dei diritti umani non è la condotta di un singolo Stato, bensì il fenomeno del cambiamento climatico complessivamente inteso, la cui natura multifattoriale e collettiva rende spesso indistinguibili le conseguenze derivanti dal contributo di ciascun paese (J.H. Knox, "Human Rights Principles and Climate Change", in *The Oxford Handbook of International Climate Change Law*, C.P. Carlane, K.R. Gray, R. Tarasofsky (eds), Oxford, 2016, p. 213 ss., p. 225; S. Humphreys, "Competing Claims: Human Rights and Climate Harms", in *Human Rights and Climate Change*, S. Humphreys (ed.), Cambridge, 2010, p. 37 ss.). La configurabilità di un illecito internazionale per la mancata adozione di misure di mitigazione impone quindi di approfondire il tema – decisamente complesso – della responsabilità collettiva, come del resto parte della dottrina aveva pronosticato quando il caso *Torres Strait Islanders* era ancora oggetto di una riflessione solo astratta (M. Cullen, "'Eaten by the Sea': Human Rights Claims for the Impacts of Climate Change upon Remote Subnational Communities", in *Journal of Human Rights and the Environment* 2018, p. 171 ss., pp. 187-189; O. Cordes-Holland, "The Sinking of the Strait: the Implications of Climate Change for Torres Strait Islanders' Human Rights Protected by the ICCPR", in *Melbourne Journal of International Law* 2008, p. 405 ss., pp. 433-435).

Di responsabilità collettiva si parla, secondo la più recente ricostruzione dottrinale, qualora una pluralità di Stati partecipi alla realizzazione di un danno unitario e indivisibile, attraverso la commissione di una o molteplici condotte illecite. Nell'ambito di quest'ultima ipotesi si distinguono due casi, a seconda che gli illeciti compiuti siano singolarmente idonei a generare l'evento dannoso (illeciti concorrenti), o questo sia piuttosto il risultato congiunto delle diverse condotte illecite, che prese separatamente non sarebbero sufficienti per provocarlo (illeciti cumulativi), come nel caso del cambiamento climatico derivante dalle emissioni di gas serra (A. Nollkaemper *e al.*, "Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law", in *European Journal of International Law* 2020, p. 15 ss., p. 26). Qualsiasi sia la circostanza esaminata, nell'ambito della responsabilità collettiva assume un rilievo centrale l'esistenza di un nesso causale tra le condotte individuali e il danno complessivo (A. Gattini, "Breach of International Obligation", in *Principles of Shared Responsibility in International Law*, A. Nollkaemper, I. Plakokefalos (eds), Cambridge, 2014, p. 25 ss., pp. 29-30), aspetto che, si intuisce facilmente, può essere di difficile verifica quando si discuta di cambiamento climatico. A tal proposito, sulla scorta della giurisprudenza nazionale, parte della dottrina propone di semplificare l'accertamento causale passando dal criterio della prossimità a quello del *material and meaningful contribution*, in virtù del quale qualsiasi emissione, anche minima, è da considerarsi idonea per ascrivere il paese emittente tra quelli collettivamente responsabili del cambiamento climatico (J. Peel, "Climate Change", in *The Practice of Shared Responsibility in International Law*, A. Nollkaemper, I. Plakokefalos (eds), Cambridge, 2017, p. 1009 ss., pp. 1042-1044). È probabile che, nel caso oggetto di studio, il ricorso a tale proposta

non avrebbe destato particolari critiche dal momento che negli ultimi decenni l’Australia si è rivelata uno dei principali inquinatori del pianeta, come lo stesso Comitato ha sottolineato (Comitato dei diritti umani, *Daniel Billy e al. c. Australia*, cit., par. 7.8). Se tuttavia riferito a uno Stato maggiormente diligente nel contenimento delle emissioni, o a uno Stato in via di sviluppo, il medesimo ragionamento rischierebbe di produrre esiti incoerenti, se non paradossali.

Quanto alle conseguenze dell’illecito, la più recente dottrina propone di applicare a qualsiasi caso di responsabilità collettiva il principio della *joint and several liability*, tale per cui ogni Stato responsabile sarebbe individualmente tenuto a riparare l’intero danno, salvo il diritto di regresso sugli altri partecipanti (A. Nollkaemper *e al.*, “Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law”, cit., p. 53). Tale proposta tuttavia non convince pienamente. Quando si discute di responsabilità collettiva per la commissione di una condotta illecita unitaria, infatti, l’obbligo di riparare l’intero danno, salvo diritto di regresso sugli altri corresponsabili, è senza dubbio applicabile in forza di quanto espressamente stabilito dall’art. 47 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati predisposto dalla Commissione di diritto internazionale. Similmente, nel caso di responsabilità collettiva da illeciti concorrenti, l’esito di considerare ogni Stato responsabile per l’intero è garantito dall’applicazione delle ordinarie prescrizioni sulla responsabilità individuale, dato il rapporto causale esistente tra ogni singola condotta e il danno nel suo complesso.

Diverso è invece il caso della responsabilità collettiva da illeciti cumulativi – categoria che ricomprende il fenomeno del cambiamento climatico – di cui non compare traccia all’interno del Progetto della Commissione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla recente ricostruzione dottrinale (ivi, pp. 56-57), non sembra riscontrabile nelle pronunce della Corte internazionale di giustizia una tendenza consolidata a favore dell’instaurazione di un obbligo di riparazione dell’intero in capo agli Stati responsabili di illeciti cumulativi, in particolare alla luce della posizione assunta dalla Corte nel caso *Armed Activities on the Territory of Congo*, in cui l’obbligo dell’Uganda di riparare i danni derivanti dal conflitto armato consumatosi su territorio congolese – cui avevano partecipato anche Rwanda e Burundi – è stato circoscritto a «the exact injury that was suffered as a result of specific actions of Uganda» (Corte internazionale di giustizia, *Armed Activities on the Territory of Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)*, sentenza del 19 dicembre 2005, par. 260). Né la medesima giurisprudenza sembra avvalorare la qualifica della *joint and several liability* come principio generale o norma consuetudinaria (J. Crawford, *State Responsibility*, Cambridge, 2013, pp. 330-332; R. Verheyen, *Climate Change and Damage in International Law*, Leiden, 2005, p. 273). Il caso *Corfù Channel* (Corte internazionale di giustizia, *Corfù Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)*, sentenza del 9 aprile 1949), del resto, invocato come precedente di riferimento per giustificare l’applicazione della *joint and several liability* agli illeciti cumulativi, è a ben vedere contraddistinto da una dinamica *sui generis*. Se da una parte, infatti, è certamente vero che la condotta albanese non sarebbe stata di per sé sufficiente a determinare l’evento dannoso patito dal Regno Unito, dall’altra parte non è da trascurare il fatto che il corretto adempimento da parte dell’Albania del dovere di segnalare la presenza di mine nel proprio mare territoriale sarebbe sicuramente stato, da solo, idoneo a prevenire *tout court* l’insorgenza del danno. La stessa dinamica non sembra facilmente estendibile a tutti i casi di responsabilità collettiva da illeciti cumulativi e, tantomeno, all’ipotesi di responsabilità derivante dalla contribuzione al cambiamento climatico, dove l’eventuale osservanza dell’obbligo di riduzione delle omissioni da parte di un singolo Stato non è mai bastevole a evitare il danno complessivo. Nell’ipotesi di una responsabilità collettiva da omissione di misure di mitigazione, dunque, ogni paese inquinatore è

più propriamente da considerarsi titolare di un obbligo di riparazione solo parziale, quantificato sulla base della percentuale di danno derivante dalla propria condotta illecita (M.G. Faure, A. Nollkaemper, “International Liability as an Instrument to Prevent and Compensate for Climate Change”, in *Stanford Environmental Law Journal* 2007, p. 123 ss., pp. 167-168). Tale prospettiva, per quanto astrattamente lineare, finisce tuttavia per riproporre il problema del nesso causale, nonché della scelta di un criterio di quantificazione (J. Peel, “Climate Change”, cit., pp. 1046-1047). È questo il motivo per cui, a parere di chi scrive, il Comitato ha preferito evitare la questione, la cui importanza centrale resta però intatta.

Da ultimo, il tema della responsabilità collettiva pone un problema peculiare quando si discuta, come nel caso *Torres Strait Islanders*, di violazione di una convenzione sui diritti umani, il cui ambito applicativo, come noto, è circoscritto ai territori su cui ciascuno Stato membro esercita la propria giurisdizione (A. Boyle, “Climate Change, the Paris Agreement and Human Rights”, in *International and Comparative Law Quarterly* 2018, p. 759 ss., p. 772). In effetti, anche qualora venisse citata in giudizio una pluralità di Stati, tutti accusati della mancata adozione di misure di mitigazione, questi non potrebbero essere chiamati a rispondere delle lesioni ai diritti umani patite da soggetti al di fuori della propria giurisdizione (P. De Sena, “La «due diligence» et le lien entre le sujet et le risque qu’il faut prévenir: quelques observations”, in *Le standard de due diligence et la responsabilité internationale*, S. Cassella (éd.), cit., p. 243 ss.). Un significativo passo verso il superamento di tale *impasse* è stato recentemente compiuto dalla Corte interamericana dei diritti umani con il Parere consultivo reso nel 2017 (Corte interamericana dei diritti dell’uomo, *The Environment and Human Rights*, Parere consultivo OC-23/17 del 15 novembre 2017). Attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di giurisdizione, infatti, la Corte ha ammesso l’applicazione della Convenzione americana anche ai casi in cui la violazione dei diritti dell’uomo si sia verificata al di fuori del territorio di uno Stato membro, ma risulti causalmente legata ad attività svolte all’interno di detto territorio (ivi, par. 103). Nonostante l’ottimismo di parte della dottrina (A. Venn, “Rendering International Human Rights Law Fit for Purpose on Climate Change”, in *Human Rights Law Review* 2023, p. 1 ss., pp. 20-23; O. de Frouville, “Les droits de l’homme au service de l’urgence climatique?”, in *Journal européen des droits de l’homme* 2022, p. 170 ss., p. 182), per il momento tale orientamento sembra aver incontrato il supporto del solo Comitato per i diritti del fanciullo che, in occasione del caso *Sacchi*, ha aderito all’estensione della giurisdizione nei casi di danni derivanti dal cambiamento climatico (Comitato dei diritti del fanciullo, *Sacchi e al. c. Argentina*, *Communication No. 104/2019*, cit., par. 10.7), confermando poi il medesimo approccio anche nel recentissimo *General Comment No. 26* in tema di diritti del fanciullo e ambiente (Comitato per i diritti del fanciullo, *General Comment No. 26 on children’s rights and the environment, with a special focus on climate change*, UN Doc. CRC/C/GC/26 del 22 agosto 2023, par. 84).

5. Per concludere, nell’inaugurare la trasposizione del *rights turn* sul piano internazionale, la decisione del Comitato nel caso *Torres Strait Islanders* ne ha indiscutibilmente messo in risalto luci e ombre. Da un lato, come parte della dottrina aveva previsto (M. Averill, “Linking Climate Litigation and Human Rights”, in *Review of the European Community & International Environmental Law* 2009, p. 139 ss., p. 141), il ricorso al contenzioso sui diritti umani ha avuto innegabilmente il merito di attirare l’attenzione pubblica sui pericoli concreti che il cambiamento climatico genera per la vita degli individui e di sensibilizzare gli Stati in merito alla necessità di apprestare una risposta più efficace al fenomeno, a partire dalla riduzione delle emissioni di gas serra. Dall’altro lato, tuttavia, sul piano

pratico esso finisce per offrire dei risultati limitati. Le condotte statali effettivamente censurate sono infatti solo le omissioni in materia di misure di adattamento, mentre una responsabilità statale per la mancata adozione di misure di mitigazione – così come per la materiale contribuzione all'inquinamento – rimane terreno inesplorato, date le evidenti difficoltà che un esame giudiziale incontrerebbe nell'accertamento del nesso causale. Altrettanto significativo, poi, è il limitato numero di interessi giuridici tutelati e tutelabili attraverso il contenzioso sui diritti umani, ancorato a un impianto culturale e filosofico ancora esclusivamente antropocentrico, dunque inadeguato a recepire e contrastare i pericoli che il cambiamento climatico determina, ad esempio, sul mondo naturale e animale (O. de Frouville, "Les droits de l'homme au service de l'urgence climatique?", cit., pp. 188-189; C. Carlane, "Climate Change, Human Rights and the Rule of Law", in *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs* 2020, p. 11 ss., pp. 36 ss.; A. Peters, "Animals in International Law", in *Recueil des Cours* 2020, p. 95 ss., p. 427 ss.).

Nonostante i limiti evidenziati, attualmente il *rights turn* sembra comunque aver trovato nuovo vigore presso i sistemi regionali di tutela dei diritti umani, dopo i primi fallimentari tentativi esperiti davanti alla Commissione interamericana e accennati in apertura. In particolare, sono attualmente al vaglio della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani tre ricorsi aventi a oggetto la responsabilità statale per mancata prevenzione dei danni procurati dal cambiamento climatico (H. Keller, C. Heri, "The Future is Now: Climate Cases Before the ECtHR", in *Nordic Journal of Human Rights* 2022, p. 153 ss.; M. Ferial-Tinta, "Climate Change Litigation in the European Court of Human Rights: Causation, Imminence and Other Key Underlying Notions", cit.). Il primo, introdotto da sei giovani cittadini portoghesi in data 7 settembre 2020, vede coinvolti trentatré Stati, accusati della violazione degli obblighi positivi di protezione del diritto alla vita e alla vita familiare di cui agli art. 2 e 8 CEDU, nonché della violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 14, per non aver rispettato l'impegno di contenere l'innalzamento climatico al di sotto di 1.5° C rispetto all'età pre-industriale, come richiesto dall'Accordo di Parigi (Corte Europea dei diritti umani, *Duarte Agostinho e al. c. Portogallo e al.*, ricorso n. 39371/20). A poche settimane di distanza, il 26 novembre 2020, la violazione dei medesimi diritti è stata invocata anche contro il governo svizzero da un'associazione dedita alla tutela delle persone anziane (Corte Europea dei diritti umani, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz at al. c. Svizzera*, ricorso n. 53600/20), nonché dal sindaco uscente della città di Grand-Synthe nel ricorso presentato contro la Francia il 28 gennaio 2021 (Corte Europea dei diritti umani, *Carême c. Francia*, ricorso n. 7189/2021).

Infine, una strada complementare al *rights turn* è stata recentemente inaugurata attraverso la richiesta di pareri consultivi sull'esistenza, la natura e il contenuto degli obblighi internazionali di lotta al cambiamento climatico. La prima iniziativa in questa direzione risale al 12 dicembre 2022 ed è stata promossa dalla neo-costituita Commissione delle piccole isole, la quale ha richiesto al Tribunale internazionale per il diritto del mare di chiarire come debbano essere interpretati, alla luce dell'innalzamento del livello del mare, del surriscaldamento delle acque e dell'acidificazione degli oceani, gli obblighi di protezione dell'ambiente marino e di prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dello stesso, prescritti dalla Convenzione sul diritto del mare (sul punto si veda I. Papanicolopulu, "The Climate Change Advisory Opinion Request at the ITLOS", in *Questions of International Law, Zoom-in* 2023, p. 7 ss., disponibile su [www.qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org); B. McGarry, F. Chávez Aco, "The Competence of the International Tribunal for the Law of the Sea in its New Advisory Proceedings on Climate Change", in *EJIL: Talk!* del 16 dicembre 2022, disponibile su [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org)). Spostando lo sguardo oltreoceano, il 9 gennaio 2023 Ci-

le e Colombia hanno richiesto alla Corte americana dei diritti umani un parere consultivo volto a fare luce sull'effettiva esistenza in capo agli Stati membri della Convenzione interamericana sui diritti dell'uomo di una serie di obblighi positivi di contrasto all'aumento delle temperature (per un breve inquadramento della questione M. Ferial-Tinta, "An Advisory Opinion on Climate Emergency and Human Rights before the Inter-American Court of Human Rights", in *Questions of International Law, Zoom-in* 2023, 45 ss., disponibile su [www.qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org); J. Auz, T. Viveros-Uehara, "Another Advisory Opinion on the Climate Emergency? The Added Value of the Inter-American Court of Human Rights", in *EJIL Talk!* del 2 marzo 2023, disponibile su [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org)). Da ultimo, accogliendo le istanze avanzate da Vanuatu, insieme a un gruppo di altri quindici Stati – la maggior parte dei quali in via di sviluppo – in data 29 marzo 2023 l'Assemblea Generale ha sottoposto alla Corte internazionale di giustizia una richiesta di parere consultivo in materia di cambiamento climatico per il tramite della Risoluzione 77/276. In particolare, alla Corte viene richiesto di chiarire quali obblighi di protezione del clima e dell'ambiente dalle emissioni antropogeniche di gas serra vengano in capo agli Stati ai sensi del diritto internazionale e quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione, commissiva o omissiva, di detti obblighi (in merito si veda M. Wewerinke-Singh e al., "The Advisory Proceedings on Climate Change before the International Court of Justice", in *Questions of International Law, Zoom-in* 2023, p. 23 ss., disponibile su [www.qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org)). Diversamente da quanto visto nei due casi precedenti, il parere richiesto in quest'ultima ipotesi è destinato ad avere una portata più ampia dal momento che i quesiti, così come elaborati, non fanno esclusivo riferimento a un unico testo convenzionale dal contenuto specifico, bensì richiedono alla Corte una ricognizione sullo stato del diritto internazionale a partire da svariati accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, nonché avendo riguardo a due prescrizioni di portata generale, quali il dovere di *due diligence* e il principio di prevenzione.

In attesa di vedere quale sarà l'epilogo di tali procedimenti consultivi e quale impatto essi avranno sulle singole politiche nazionali, per il momento il loro avvio può essere ottimisticamente letto come prova di una nuova consapevolezza, in modo particolare tra gli Stati in via di sviluppo, circa la necessità di apprestare una risposta urgente al fenomeno del cambiamento climatico. Se poi questa consapevolezza sarà in grado di tradursi in un'eventuale iniziativa giudiziaria, volta a instaurare un procedimento interstatale a carico di uno Stato annoverabile tra i grandi inquinatori, rimane tutto da vedere.

**Carlotta Ceretelli\***

**ABSTRACT Human Rights Protection and the Fight to Climate Change: The Torres Strait Islanders case Before the Human Rights Committee**

On 21 July 2022, the Human Rights Committee delivered its decision in the *Torres Strait Islanders* case and condemned Australia for the severe impacts which climate change has had on the human rights of the indigenous communities living in the Islands of Torres Strait. For the first time, a hu-

\* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, Via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova [carlotta.ceretelli@unipd.it](mailto:carlotta.ceretelli@unipd.it).

man rights supervisory body ascertained the State's responsibility for not having provided effective instruments to hinder and revert the worldwide phenomenon of climate change and its effects. By so doing, the 'rights turn' that had already begun in domestic climate litigation expanded to include a global scale. Then, the purpose of the present article is to analyse the Committee's decision, highlighting the opportunities that could result from the interplay between human rights and climate change, while underlining the aspects still in need of further elaboration.

*Keywords:* climate change human rights; indigenous peoples; Human Rights Committee; International Covenant on Civil and Political Rights; Paris Agreement.